

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI CADERZONE TERME

N. __Reg. Atti privati

OGGETTO: CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI CADERZONE TERME

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, l'anno 2020 addì xx del mese di xx, tra le parti contraenti:

- Comune di Caderzone Terme, con sede a Caderzone Terme, Via Regina Elena n. 45, CF 00293350229, in seguito indicato come "Amministrazione" o "Comune", rappresentato dal Segretario generale xx, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. xx; di seguito denominato anche "concedente"
- ditta xx con sede legale in xx, Via xx n. xx, C.F.: xx, rappresentata dal xx e Legale rappresentante xx nato a xx il xx C.F.: xx, autorizzato / giusta documento di verifica C.C.I.A.A. di data xx Rea n. xx; di seguito denominato anche "concessionario"

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. xx è stato approvato atto generale di indirizzo per l'affidamento in concessione a terzi dei servizi cimiteriali del Comune di xx.
- con deliberazione della Giunta comunale n. xx è stata approvata deliberazione a contrarre, stabilito il criterio di aggiudicazione, approvati gli schemi di atti di gara e l'elenco degli operatori economici da invitare alla stessa fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla data del xx;
- con determinazione n. xx è intervenuta aggiudicazione definitiva della concessione in favore dell'operatore economico xx nell'importo di € xx.

Tutto ciò premesso

le parti contraenti come sopra costituite, nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale della presente, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto.

1. Il Comune di xx, affida in concessione alla ditta _____ con sede a _____, CF _____ che a mezzo del suo Legale rappresentante a tale titolo accetta, lo svolgimento dei servizi cimiteriali indicati nei commi successivi e del capitolato speciale di appalto.
2. La presente concessione disciplina gli obblighi che il concessionario assume nei confronti del Comune per lo svolgimento di servizi cimiteriali.
3. I servizi che il concessionario è chiamato a svolgere sono i seguenti:
 - a) l'inumazione in tombe di famiglia;
 - b) l'inumazione in campo comune, e campo di mineralizzazione;
 - c) la tumulazione in edicola o cappella di famiglia ed in loculo;
 - d) l'inumazione di salma estratta da loculo;
 - e) l'esumazione, ordinaria o straordinaria, sia da tombe di famiglia che da campo comune;
 - f) l'estumulazione ordinaria o straordinaria, sia da edicola o cappella di famiglia che da loculo;

- g) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle inumazioni e tumulazioni;
- h) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario;
- i) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario;
- l) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione o a tumulazione.

m) impianto ovvero aggiornamento del catasto cimiteriale xx caricato sia su supporto cartaceo che informatizzato, di concerto con gli uffici comunali preposti.

4. Il concessionario è inoltre tenuto a svolgere alcuni servizi, secondo quanto specificato nel successivo articolo 4, comma 5.

Articolo 2 - Richiamo alle norme vigenti.

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, trovano integrale applicazione le vigenti leggi e regolamenti di polizia mortuaria, nonché le disposizioni del regolamento comunale servizi funebri e cimiteriali in vigore, nonché ogni eventuale modificazione ed integrazione disposta dall'Amministrazione comunale e quelle dovute in adempimento ad intervenute modificazioni normative.

2. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni normative e regolamentari in materia di Polizia mortuaria, organizzazione dei servizi cimiteriali, sicurezza sul lavoro e smaltimento dei rifiuti, in particolare:

- Testo unico leggi sanitarie R.D.1265/1934 e ss.mm.; Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm.; D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254; Legge 30 marzo 2001 n. 130; L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 12 febbraio 1998 n. 5 - 112/Leg.; L.P. 20 giugno 2008 n. 7; Regolamento comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx; D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 3 - Obblighi operativi ed organizzativi del Concessionario.

1. Il concessionario ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione e per lo svolgimento delle cerimonie funebri (ufficio della sepoltura) con la diligenza professionale richiesta per la peculiare tipologia del servizio reso, entro i termini e con le modalità previste in particolare dal Regolamento comunale in materia di servizi funebri e cimiteriali ed indicati dal competente Servizio comunale.

2. Il concessionario dovrà essere sempre reperibile a uno o più recapiti - telefonici, fax ed e-mail - per ogni necessario contatto o comunicazione da parte del Comune.

3. Il servizio, quando richiesto, dovrà essere reso anche nelle giornate festive e prefestive e con qualsiasi condizione atmosferica.

4. Il concessionario dovrà assicurare continuità nell'erogazione del servizio; qualsivoglia eccezione verso il Comune o Terzi non darà facoltà al concessionario di ritardare o interrompere l'esecuzione della prestazione.

5. Il concessionario provvede direttamente alle attrezzature e a tutti i materiali necessari, salvo quanto diversamente stabilito o specificatamente concordato, e risponde in proprio per eventuali danni arrecati direttamente o a titolo di responsabilità indiretta o oggettiva ai sensi della vigente normativa, nonché per ogni danno arrecato a terzi, sollevando e manlevando al riguardo l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, compresi aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Il concessionario è obbligato a provvedere all'organizzazione dello spazio per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, all'interno dei campi, compreso l'accesso ai medesimi, in particolare per quanto riguarda lo sgombero della neve e lo spargimento del sale e sabbia ove necessario, fermo restando che l'Amministrazione comunale provvederà con proprio personale e mezzi o con personale esterno appositamente incaricato, allo sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle vie di accesso al cimitero, nei vialetti e sulle scale interne, a mezzo appositi ordini di servizio, dette operazioni verranno svolte in momenti diversi rispetto all'intervento del concessionario al fine di non comportare rischi per attività interferente.

Articolo 4 - Altri obblighi del concessionario

1. Il concessionario assume in proprio l'obbligo di osservare e far osservare le vigenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., e a predisporre tutti i relativi elaborati tecnici ed approntamenti previsti dalle leggi in materia; il tutto a propria cura e responsabilità, sollevando e manlevando l'Amministrazione comunale, che comunque si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli e verifiche del caso.

2. Qualsiasi attività dell'Impresa dovrà essere eseguita, in coordinamento con il Servizio tecnico, al fine di garantire l'assenza di interferenza con qualunque soggetto (dipendenti del Comune, custode cimiteriale, utenti ed altri soggetti presenti a vario titolo nel cimitero). In caso di lavori per i quali si può prevedere una qualsiasi forma di interferenza con dipendenti comunali, verrà redatto un apposito verbale di valutazione dei rischi e di misure da adottare.

3. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme in materia di smaltimento di ogni tipo di rifiuto e dunque ad effettuare il completo smaltimento dei medesimi, provenienti dalle attività svolte, nonché delle terre di risulta dagli scavi, secondo le disposizioni vigenti.

4. Il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale:

- garanzia assicurativa R.C.T. e R.C.O. per danni arrecati a terzi ovvero ai beni del Comune, con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00.
- fidejussione bancaria / assicurativa nell'importo di € 5.000,00.

5. Il concessionario è tenuto a svolgere su richiesta del Comune: collocazione delle ossa nell'ossario comune; collocazione delle ceneri nel cinerario e quanto previsto all'art. 4 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 5- Adempimenti del Comune e responsabilità.

1. L'ufficio comunale competente all'atto della richiesta della prestazione cimiteriale, e su richiesta specifica del concessionario, fornirà tutte le informazioni in suo possesso in merito allo stato della sepoltura per quanto di propria conoscenza; l'Amministrazione comunale è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di situazioni impreviste ed imprevedibili o comunque non a conoscenza della medesima a causa di carenza di informazioni in proprio possesso.

2. Il Comune effettua la consegna, nello stato di fatto in cui si trovano, degli eventuali beni e materiali per lo svolgimento del servizio cimiteriale in proprio possesso e che la ditta affidataria del servizio dichiara di aver preso in visione. L'Amministrazione comunale viene espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'indebito o inappropriato utilizzo del materiale fornito e il concessionario del servizio si obbliga a

rimborsare in proprio il valore del materiale deteriorato per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero a sostituirlo a proprie spese nonché a risarcire il danno arrecato con il loro utilizzo nei confronti di terzi.

3. Particolari disposizioni ed obblighi concernenti le prestazioni da effettuare in occasione di cerimonie funebri sono contenute nell'articolo 6.

4. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione del concessionario, per la custodia di materiali ed attrezzature, il deposito collocato in xx, con divieto di depositare sostanze pericolose e/o infiammabili ed ogni e qualsiasi tipo di rifiuto.

5. E' a carico del Comune la fornitura di croci di legno, ed eventuali altri materiali e/o attrezzature da concordare xx. Il concessionario è tenuto a comunicare con congruo anticipo all'ufficio comunale competente per la gestione del cimitero la necessità di provvedere all'acquisto dei citati materiali. In caso di mancanza degli stessi al momento della necessità, è a carico del concessionario attivarsi tempestivamente a proprie spese per procurarseli, compresi ogni onere e provvista per dare il richiesto servizio completo.

6. Il materiale si intende affidato in custodia e sotto la responsabilità del concessionario del servizio, al quale verranno forniti adeguati spazi per il suo deposito.

7. Il Comune ha facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio di propria iniziativa, ogni e qualsiasi controllo sullo svolgimento delle operazioni cimiteriali attraverso il proprio ufficio competente.

8. Il Comune è espressamente esonerato da qualsivoglia responsabilità nella gestione del servizio, la cui conduzione e direzione rimane nella piena disponibilità e responsabilità del concessionario, sia in termini civili che penali, per danni a persone e cose con particolare riferimento in quest'ultimo caso, a lapidi, monumenti ed arredi funerari.

Articolo 6 – Adempimenti relativi alle cerimonie funebri.

1. Il Comune è tenuto a comunicare alla ditta ogni singolo intervento entro 36 ore dall'istanza di svolgimento dell'attività cimiteriale (sepoltura) da parte dell'utenza interessata. Tale richiesta sarà effettuata dall'ufficio comunale competente, tramite fax, e-mail e telefono, presso uno o più recapiti che saranno indicati dal concessionario.

2. Il concessionario potrà intervenire sulla tomba ed eseguire gli interventi dopo aver ottenuto le necessarie indicazioni e prescrizioni da parte dell'ufficio cimiteriale del Comune sulla dislocazione della salma. La ditta concessionaria dovrà attivarsi immediatamente a propria cura e spese, una volta ricevuta la richiesta di intervento, per il reperimento di tutte le informazioni ed elementi necessari sulle caratteristiche della sepoltura ed eventuali difficoltà tecniche che si potrebbero incontrare nell'esecuzione dei lavori.

3. La rimozione di elementi lapidei dalle tombe resta a carico del titolare della tomba medesima e comunque secondo quanto previsto dal Regolamento cimiteriale comunale.

Articolo 7 - Tariffe.

1. Il concessionario si obbliga a praticare nei confronti dei soggetti che richiedono i servizi oggetto della presente convenzione i corrispettivi offerti in sede di gara per la concessione del servizio, come indicati nel capitolato speciale di appalto.

2. Il corrispettivo sarà fatturato dal concessionario direttamente al privato richiedente che provvederà al pagamento di regolare fattura.

Articolo 8 - Durata.

1 La presente convenzione ha durata di anni tre con decorrenza dal verbale di consegna del servizio ovvero verbale di consegna anticipata, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 9 e 10 per i casi di risoluzione recesso del rapporto contrattuale.

2. La presente convenzione scade senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta e potrà essere rinnovata solo a seguito di specifico provvedimento. E' vietata la proroga tacita.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà risolvere il contratto, in caso di inadempimento del concessionario, anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga di n. 1 (uno) giorno lavorativo oltre il termine assegnato dal Comune per provvedere all'adempimento.

2. In ogni caso il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi al Concessionario mediante raccomandata A/R ovvero PEC nei seguenti casi:

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, accertate in contraddittorio fra le parti;
- nei casi di subcessione o di cessione del contratto o parte dello stesso;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Comune per fatti o atti compiuti dal concessionario, nell'esecuzione del presente contratto.
- inadempimento del concessionario.

4. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del Comune il diritto di provvedervi a mezzo di soggetti terzi; alla parte inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Comune senza che il concessionario abbia diritto a rivalsa alcuna.

Articolo 10 - Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R ovvero PEC nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo dell'attività, comportanti il mancato subentro di altro soggetto in tutte le obbligazioni contrattuali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'attività;

2. Si conviene che per giusta causa debba intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora il Tribunale assoggetti il concessionario a qualsivoglia procedura fallimentare, comportante la designazione di un liquidatore, curatore o custode incaricato della gestione del patrimonio del concessionario;
- qualora il concessionario perda i requisiti minimi
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del concessionario venga condannato, con sentenza passata in giudicato (anche applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Codice di Procedura Penale) per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la

pubblica morale, ovvero assoggettamento ad una delle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie penale che incida gravemente sulla moralità professionale del concessionario;

3. Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurando la restituzione dei registri e che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Articolo 11 - Ispezioni

1. Oltre al controllo dell'Autorità Sanitaria, il Sindaco o un Assessore o altri dipendenti del Comune da lui incaricati o delegati, possono compiere in qualsiasi momento e senza preavviso ispezioni per constatare la corretta esecuzione dei lavori.

2. Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato osservando la procedura di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Articolo 12 – Personale obblighi

1. Il concessionario deve assicurare il servizio secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, con personale sufficiente, anche con riferimento alle contemporaneità dello svolgimento di determinate prestazioni.

2. Le segnalazioni e le richieste del Comune sono vincolanti per il concessionario che deve impegnarsi affinché il personale assegnato al servizio tenga un comportamento riguardoso e corretto verso le Autorità e verso il pubblico, in particolare durante i servizi funebri.

3. Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i regolamenti, il contratto di lavoro ecc. pongono a proprio carico.

Articolo 13 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

1. Il concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.

2. In caso di inottemperanza accertata dalla Amministrazione comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

Articolo 14 – Obblighi assicurativi

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del

Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, e di ogni indennizzo.

Articolo 15 – Elezione di domicilio

1. Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione, il concessionario eleggerà domicilio presso il Comune.

Articolo 16 – Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto al concessionario, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione, di procedere al subappalto e l'affidamento in cottimo, anche temporaneo o parziale del servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 17 – Definizione delle controversie

1. Ove dovessero insorgere controversie tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà, in alcun caso, sospendere né rifiutare l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa di una composizione bonaria. In caso l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Articolo 18 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa, vengono assunte dal concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.